



Ordinanza sull'esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente durante l'inverno 2023/2024 e la primavera 2024

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a e 32 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente.

² Si applica ai gestori di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza che si impegnano a produrre energia elettrica al fine di garantire una copertura durante l'inverno 2023/2024 e la primavera 2024 per far fronte a situazioni straordinarie nell'approvvigionamento di energia elettrica, quali una penuria oppure limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento.

Art. 2 Disposizioni non applicabili alle centrali elettriche di riserva

L'allegato 2 cifre 834 e 836 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico (OIA^t) non si applica all'esercizio delle centrali elettriche di riserva.

Art. 3 Limitazione delle emissioni delle centrali elettriche di riserva

Nell'esercizio delle centrali elettriche di riserva, le emissioni di monossido di azoto e diossido di azoto nonché quelle di monossido di carbonio devono essere limitate nella

¹ RS 531

² RS 814.318.142.1

maggior misura possibile per quanto fattibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e per quanto economicamente sostenibile.

Art. 4 Disposizioni non applicabili ai gruppi elettrogeni di emergenza

Le disposizioni seguenti non si applicano all'esercizio dei gruppi elettrogeni di emergenza, indipendentemente dalla durata di esercizio all'anno:

- a. per i motori a combustione interna: allegato 1 cifra 6, allegato 2 cifra 824 e allegato 6 OIA³;
- b. per le turbine a gas: allegato 1 e allegato 2 cifre 833, 834 e 836 OIA.

Art. 5 Limitazione delle emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza

L'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria stabilisce la limitazione preventiva delle emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza; nel farlo tiene conto delle possibilità tecniche e dell'esercizio nonché della sostenibilità economica.

Art. 6 Disposizioni cantonali e comunali non applicabili

¹ Nella misura in cui sono in contraddizione con l'esercizio delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, le disposizioni cantonali e comunali non sono applicabili nei seguenti ambiti:

- a. sfruttamento del calore residuo;
- b. protezione dell'aria;
- c. protezione contro il rumore;
- d. limitazioni della durata d'esercizio.

² La sicurezza degli impianti deve essere garantita in ogni momento.

Art. 7 Autorizzazione per l'esercizio delle centrali elettriche di riserva

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centrali elettriche di riserva.

² L'autorizzazione stabilisce:

- a. la limitazione delle emissioni di monossido di carbonio e di ossidi di azoto;
- b. la limitazione delle emissioni foniche;
- c. le misure di protezione contro il rumore.

³ Può prevedere ulteriori oneri.

⁴ È pubblicata nel Foglio federale.

Art. 8 Obbligo di notifica e controllo

¹ I gestori di cui all'articolo 1 capoverso 2 notificano, entro una settimana dal momento in cui hanno assunto il loro impegno, all'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria di essersi impegnati a produrre energia elettrica.

² Notificano inoltre all'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria, entro una settimana, lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura, all'entrata in vigore della presente ordinanza. Notificano le medesime informazioni allo scadere della validità della presente ordinanza.

³ L'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria può effettuare o far effettuare in qualsiasi momento misurazioni o controlli delle emissioni.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ...⁴.

² Ha effetto sino al 31 maggio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

⁴ Pubblicazione urgente del... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).